



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
-Guardia Costiera-



Il sottoscritto, CA (CP) Fabrizio GIOVANNONE, Capo del Secondo Reparto – affari giuridici e servizi d'istituto del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto,

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Il Decreto Ministeriale 29 maggio 2024, n° 85 recante "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti*";

l'avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 188 del 12/08/2024 (modifica alla pagina 11 Allegato IV del Decreto Ministeriale 85/2020);

il Decreto n° 257/2020 datato 02/04/2020 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle deleghe di firma per l'adozione di specifici atti provvedimenti e/o adempimenti procedurali;

il proprio Decreto n. 609/2025 del 10 aprile 2025 "*Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi discendenti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 85 del 29 maggio 2024*";

l'istanza presentata in data 16 giugno 2025 e assunta in pari data al prot. pec. n. 0081600, dal Centro Sportivo Italiano APS – C.S.I., con sede legale in Roma (RM), via della Conciliazione, 1, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e di rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;

la nota prot. n. 0083565 del 19.06.2025, con cui è stato avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/90;

la circolare prot. n. 170214 del 12 dicembre 2025 con la quale sono state fornite indicazioni in ordine all'applicazione del DM n. 85/2024, ed in particolare per quanto attiene all'erogazione dei corsi teorici in modalità F.A.D.;

PRESO ATTO della declaratoria datata 27.03.2025 del responsabile del procedimento, giusta proprio Decreto n. 609/2025 del 10 aprile 2025, con la quale si dà atto che l'istanza è stata prodotta ed istruita sulla base dei presupposti di cui al D.M. n. 85/2024 antecedenti alla sentenza n. 2110/2026 del T.A.R. Lazio e dell'esito favorevole dell'istruttoria del procedimento amministrativo d'interesse, costituito dalle seguenti fasi:

1. esame documentale della domanda in relazione alla rispondenza con le previsioni di cui all'articolo 4 commi 1 e 2;
2. verifica dei requisiti delle articolazioni/affiliazioni locali nel rispetto di quanto indicato dal comma 3 del sopracitato articolo 4, come attestato dalla attività ispettiva condotta dalle articolazioni periferiche del Corpo giusta "verbali d'ispezione" custoditi agli atti;
3. verifica dell'avvenuta presentazione dei programmi nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10;

VISTI gli atti del procedimento;

A U T O R I Z Z A

Il Centro Sportivo Italiano APS – C.S.I., con sede legale in Roma (RM), via della Conciliazione, 1, C.F.80059280588, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a tenere "corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti".

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto delle modalità e delle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 29 maggio 2024 n° 85 (d'ora innanzi D.M.), ed in particolare:

1. Durata dell'autorizzazione

- 1.1 La presente autorizzazione ha una validità di **anni 10 (dieci)** dalla data di rilascio giusta art. 5 comma 5 del D.M. ed è rinnovabile, ad istanza di parte, previa favorevole definizione di procedimento amministrativo analogo a quello esperito in sede di primo rilascio.

2. Approvazione corsi di formazione

- 2.1 Con la presente autorizzazione sono **approvati** i programmi dei corsi di formazione presentati giusta art. 5 comma 3 del D.M., in quanto ritenuti conformi alle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.M. (allegato 1);
- 2.2 la validità dei suddetti programmi è di **anni 5 (cinque)** e possono essere rinnovati mediante istanza presentata al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia

Costiera (d'ora innanzi Comando generale) almeno novanta giorni prima della scadenza di validità degli stessi giusta articolo 10 comma 13 e 14 del D.M.;

3. Organizzazione territoriale e mantenimento dei requisiti

3.1 L'Ente formatore deve:

- erogare i corsi di formazione presso le proprie articolazioni/affiliazioni (come elencate in seno all'annesso 2), anche attraverso la modalità FAD giusta circolare prot. n. n. 170214 del 12 dicembre 2025 sopra richiamata;
- assicurare, durante tutto il periodo di svolgimento dell'attività didattica, il mantenimento dei requisiti previsti dall'articolo 4 del D.M., presso tutte le articolazioni/affiliazioni, così come accertati in fase endoprocedimentale.

4. Attività di vigilanza

4.1 Il Comando generale e le Direzioni marittime territorialmente competenti coordinano e programmano le attività ispettive, di vigilanza e controllo per la verifica della regolarità di svolgimento dei corsi e delle prove d'esame;

4.2 al Comando generale e alle Direzioni marittime territorialmente competenti deve essere garantito, giusta art. 17 del D.M., per le finalità di cui al punto 1, l'accesso alle informazioni dell'archivio informatico previsto ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett. i) del D.M.;

4.3 l'Ente formatore deve comunicare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Comando generale il calendario nazionale dei corsi e degli esami per l'anno successivo;

4.4 le articolazioni/affiliazioni locali, entro il medesimo termine di cui al punto 4.3, devono comunicare alla Direzione marittima territorialmente competente, il calendario e l'elenco dei corsi previsti a livello locale;

4.5 le comunicazioni di cui ai punti 4.3 e 4.4 devono indicare l'elenco dei frequentatori di ciascun corso, nonché il relativo calendario, con indicazione dei giorni, orari e sedi, di svolgimento della relativa attività di formazione, nonché la data ed il luogo di svolgimento delle sessioni d'esame ai sensi dell'art. 10 comma 15 del D.M.;

4.6 eventuali variazioni di data o integrazioni del calendario dei corsi e degli esami devono essere comunicati alle Direzioni marittime, sopra indicate, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di dette attività.

5. Provvedimenti correlati all'attività di vigilanza

5.1 Nel caso in cui siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte degli Enti formatori o dei responsabili delle articolazioni o affiliazioni locali che non pregiudicano la prosecuzione dell'attività di formazione, il Comando generale assegna all'Ente formatore un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta per eliminare le irregolarità contestate giusta art. 6 del D.M.;

- 5.2 Il Comando generale, secondo le previsioni e le modalità di cui all'art. 7 del D.M., sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di formazione e addestramento di una singola articolazione o affiliazione locale, nei casi ivi previsti;
- 5.3 il Comando generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. e previa diffida, sospende l'autorizzazione all'Ente formatore, per un periodo da 1 (uno) a 3 (tre) mesi qualora venga riscontrata una carenza o irregolarità di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4 comma 1 del D.M., ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del D.M.;
- 5.4 la sospensione dell'autorizzazione dell'Ente formatore determina la sospensione dell'attività di formazione e addestramento di tutte le articolazioni/affiliazioni locali del medesimo Ente;
- 5.5 il Comando generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.M., dispone la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di formazione e addestramento dell'Ente formatore qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui all'art. 8 del D.M., non sono state eliminate le irregolarità o le carenze contestate e negli altri casi di cui all'art.9.

6. Disposizioni finali

- 6.1 Per quanto non espressamente richiamato dalla presente autorizzazione, si fa integrale rimando al Decreto Ministeriale n° 85/2024;
- 6.2 gli annessi al presente provvedimento, disciplinanti rispettivamente i programmi didattici approvati (annesso 1) e l'elenco delle articolazioni/affiliazioni accreditate (annesso 2), costituiscono parte integrante dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
CA (CP) Fabrizio GIOVANNONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABRIZIO GIOVANNONE

In Data/On Date:

lunedì 30 marzo 2026 15:23:25